

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4546

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSINI, ORSINI GIANFRANCO, MENEGHETTI, RAVASIO,  
ROSSATTINI, ORSENIGO, RIGHI, RICCIUTI, CORSI, CARRUS,  
ZAMBON, ZUECH, MANFREDI**

*Presentata il 24 marzo 1987*

**Attribuzione all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e alle associazioni venatorie nazionali riconosciute di parte dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 30 e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Pur se non si sono ancora spenti gli echi delle reazioni alla sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i due *referendum* proposti contro la legislazione venatoria nazionale non è possibile rinviare ulteriormente la soluzione di alcuni problemi che la vicenda referendaria ha condotto ai margini dell'attenzione del Parlamento.

In primo luogo l'approvazione definitiva della legge di recepimento delle direttive CEE sull'avifauna, già approvata dal Senato e dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ed in secondo momento l'approvazione di questa proposta di legge che si propone di regolamentare in modo nuovo e definitivo i finanziamenti ai programmi di attività ambientaliste, di ripopolamento e di sorveglianza svolti dalle associazioni nazionali riconosciute del mondo venatorio.

Questa proposta di legge trova origine in una situazione determinata da un più volte mutato atteggiamento del Parlamento. Infatti con l'entrata in vigore della legge quadro 27 dicembre 1977, n. 968, la materia oggetto della presente legge aveva trovato organica sistemazione all'articolo 25 della citata legge quadro, senonché in sede di approvazione della legge finanziaria 1986 venne accolto un emendamento abrogativo della norma relativa al finanziamento delle associazioni venatorie.

Tale finanziamento è stato però ripristinato dalla legge finanziaria 1987 che prevede appunto uno stanziamento di quattro miliardi per tale finalità.

Da qui la necessità di un provvedimento legislativo che autorizzi l'erogazione di tale stanziamento, ma anche di una norma che riporti a regime il ristorno delle tasse per la licenza di porto

d'armi per uso di caccia così da consentire alle stesse di continuare una pluridecennale attività finalizzata al recupero dell'equilibrio ambientalistico e faunistico. Per l'occasione si ritiene altresì di poter ridefinire il riparto di fondi fra le associazioni venatorie e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in termini più favorevoli al secondo per consentirgli di potenziare le proprie strutture e/o articolazioni concernenti la fauna alpina e l'avifauna migratoria, atteso il particolare riguardo che l'opinione pubblica e quella scientifica sembrano reclamare per queste componenti della fauna selvatica.

Infine non sembra del tutto inutile ricordare che nell'anno in corso il Parlamento ha già provveduto a finanziare le associazioni naturalistiche riconosciute dal Ministero per l'ambiente, associazioni che in tempi più recenti hanno affiancato — seppure in termini volta a volta dialettici o di dura competitività — l'opera di tutela dell'ambiente svolta dalle associazioni venatorie; motivo per cui risulta opportuno che nessuna delle realtà sociali

impegnate sul fronte ecologico debba venire meno per non indebolire complessivamente un'azione che ha bisogno del concorso di tutte le forze disponibili a sostenere una politica di recupero e tutela del patrimonio naturalistico nazionale.

Patrimonio che non reclama processi di museificazione, ma di una legislazione che ne consenta il godimento in un quadro di assoluta garanzia per quanto attiene a condizioni di salvaguardia e potenziamento.

Ed è appunto in questa prospettiva che si colloca la presente proposta di legge che tende d'un lato a stimolare e potenziare l'azione di tutela ambientale delle associazioni venatorie e, dall'altro, a dotare di maggiori mezzi finanziari l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina così che siano sempre più approfondite e certe le condizioni alle quali può essere praticato il prelievo venatorio della fauna selvatica. È per tali motivi che infine appare legittimo auspicare un rapido esame e una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alle associazioni venatorie nazionali riconosciute per i compiti di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è concesso un contributo di lire quattro miliardi per l'anno 1987 e di lire cinque miliardi per gli anni 1988 e 1989 da erogarsi secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3 della presente legge.

## ART. 2.

1. A far data dal 1° gennaio 1990 l'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *Riparto dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia.* — 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura nel modo seguente:

a) il 50 per cento alle associazioni venatorie riconosciute in proporzione della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, a giudizio del Ministero dell'agricoltura, ai compiti indicati dall'articolo 30;

b) il 50 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina per i propri compiti istitutivi e per la costituzione di una sezione specializzata per la tipica fauna alpina presso l'Istituto fore-

stale di Edolo, nonché una sezione specializzata per l'avifauna migratoria da costituirsi in una regione meridionale ».

#### ART. 3.

1. I contributi di cui all'articolo 1 e i fondi di cui all'articolo 2 della presente legge sono ripartiti, entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, in proporzione della consistenza numerica degli iscritti delle associazioni venatorie riconosciute sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai compiti indicati dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire quattro miliardi per l'anno 1987 e in lire cinque miliardi per gli anni 1988 e 1989 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1987-1989.